

**AVV. ENRICO CARIFI**

*Vicolo Volto Cittadella, 1*

*37122 – VERONA*

*enrico.carifi@gmail.com*

*avvenricocarifi@pec.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO**

**VENEZIA**

**RICORSO GIURISDIZIONALE**

**CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

Nell'interesse di

**Tiberio Anna Lisa** (c.f. TBRNLS66S41B296V) nata a Bussolengo (VR) il 01/11/1966, residente in via dell'Alpino n. 38 - in Villafranca di Verona (VR),

**Capuzzo Angela** (c.f. CPZNGL66C57L781K) nata a Verona il 17/03/1966, residente in via Turbina 160/A - Verona,

rappresentate e difese, giusta procura alla liti in calce al presente ricorso, dall'avv. Enrico Carifi (c.f. CRFNRC84T03L781I) del Foro di Verona, con domicilio *ex lege* fissato presso il seguente indirizzo di PEC: avv.enricocarifi@pec.it , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento ai seguenti recapiti: pec: avv.enricocarifi@pec.it; fax n. 045.9971251

*-ricorrenti-*

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro-tempore*.

*-Amministrazioni resistenti-*

nei confronti di

**Mascalzoni Dino**, residente in via Lega Veronese 14, 37123 Verona

*-controinteressato-*

**per l'annullamento,**

### **previa adozione di misure cautelari**

- dell'Avviso del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 7134 del 20/04/2018, avente ad oggetto la selezione di docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini dell'utilizzazione con esonero dell'insegnamento ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2018/2019 **(doc. 1)**;
- del Decreto del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 10468 dd. 24/05/2018, con il quale è stato approvato l'elenco graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che sono stati ammessi al colloquio e che lo hanno superato con esito positivo **(doc. 2)**;
- ove occorra, delle Note del MIUR prot. n. 15352 del 17/06/2016 **(doc. 3)**, prot. 19450 del 28/06/2017 **(doc. 4)** e prot. 15260 del 18/05/2018 **(doc. 5)** – solo nell'ipotesi in cui dovessero essere interpretate, contrariamente all'avviso delle ricorrenti, nel senso che l'Ufficio Scolastico Regione Veneto, per l'anno scolastico 2018/2019, fosse tenuto ad attivare la procedura selettiva per l'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65. Legge 107/2015 – nella parte in cui non prevedono alcuna indicazione in merito alle modalità di svolgimento della procedura selettiva in parola, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento;
- ove occorra, dei seguenti atti: i) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8474 del 04 maggio 2018 di – Costituzione della Commissione per la selezione comma 65 **(doc. 6)**; ii) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8664 del 7 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65 **(doc. 7)**; iii) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8920 del 09 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65 **(doc. 8)**; iv) Decreto del MIUR prot. 8947 del 10 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65 **(doc. 9)**.
- ove occorra, di tutti i verbali delle Commissioni giudicatrici, allo stato richiesti all'Amministrazione ma non concessi;

- ove occorra, della Nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto ricevuta dalla dott.ssa Tiberio attraverso mail in data 11/06/2018 (**doc. 10**);
- ove occorra, della Nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto ricevuta dalla dott.ssa Capuzzo attraverso mail in data 04/06/2018 (**doc. 11**);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale (compresi eventuali provvedimenti di nomina a seguito della selezione qui contestata), ancorchè non conosciuto.

**nonché per l'accertamento**

del diritto delle odierne ricorrenti di vedersi confermate per l'anno scolastico 2018/2019 nelle posizioni ricoperte nell'anno scolastico 2017/2018.

**FATTO**

- 1) La legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione, all'art. 1, comma 65, nel disciplinare il riparto della dotazione organica, stabilisce espressamente che tale riparto *“considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”*.
- 2) Con nota prot. 19450 del 28/06/2017 il MIUR, in attuazione di quanto prescritto dalla norma appena riportata, prevedeva, **per l'anno 2017/2018** che gli Uffici Scolastici regionali *“provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente i docenti destinatari dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando”*, da destinare ai progetti a valenza nazionale e di reti di scuole (doc. 3).
- 3) In attuazione della nota ministeriale summenzionata, la dott.ssa Capuzzo Angela, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo livello, veniva confermata – senza previa procedura selettiva – responsabile, presso la sede di Verona, per l'anno 2017/2018, del progetto ex art. 1 comma 65 delle 107/2015 avente ad oggetto *“Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con*

*particolare riferimento all'alimentazione, all'attività motoria e allo sport*", con incarico di carattere regionale conferito in forza del decreto dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto prot. 14074 del 31 agosto 2017 (**doc. 12**).

Anche la dott.ssa Tiberio Anna Lisa, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo livello, veniva confermata – senza previa procedura selettiva – responsabile, presso la sede di Verona per l'anno 2017/2018, del progetto ex art. 1 comma 65 delle 107/2015, avente ad oggetto: *“l'attività di Referente della Consulta Provinciale degli Studenti di Verona, per il coordinamento della Rete Provinciale di Scuole, il progetto “Cittadinanza e Costituzione”, i rapporti con le Forze Armate e di Pubblica Sicurezza, l'Educazione Stradale”*, con incarico di carattere provinciale conferito in forza del decreto dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto – Ufficio VII – Ambito Territoriale Verona prot. 8868 del 04 settembre 2017, poi sostituito dal decreto prot. 9165 del 12-09-2017 (**doc. 13**).

4) Non senza disappunto da parte delle odierne ricorrenti, l'Ufficio Scolastico per la Regione Veneto, per l'anno scolastico 2018/2019, senza attendere le indicazioni del Ministero – anziché confermare le posizioni dell'anno precedente, come avvenuto per l'anno scolastico 2017/2018 – decideva di adottare una procedura selettiva per l'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65 l. 107/2015.

5) Difatti, con l'Avviso prot. 7134 del 20/04/2018, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, indiceva *“la selezione di docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini dell'utilizzazione, con esonero dell'insegnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2018/2019”* (cfr. doc. 1).

6) In particolare, detto Avviso concerneva *“le modalità di presentazione delle candidature per una delle diverse aree tematiche indicate nell'apposito allegato, la procedura di selezione e la formulazione di elenchi graduati per ciascuna tematica, dal quale attingere per le utilizzazioni di cui alle premesse”*. Come meglio specificato

nella parte in diritto, la procedura selettiva in parola si basava unicamente, previa preselezione per titoli, su di un colloquio orale (con il quale, dunque, veniva attribuita la totalità dei punti, pari a 100) *“finalizzato a verificare le motivazioni, le capacità relazionali e il possesso di competenze coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione, a cura della Commissione, anche con riferimento ad esperienze pregresse del candidato”* (cfr. doc. 1).

7) Nonostante fossero sicure che la procedura selettiva non dovesse essere attivata (l’Amministrazione avrebbe dovuto confermare le posizioni dell’anno scolastico 2017/2018), le odierne ricorrenti, in via precauzionale, decidevano di concorrere per l’affidamento degli incarichi in parola, in forza delle rispettive competenze.

In particolare, la dott.ssa Tiberio chiedeva di concorrere per l’area tematica 2 denominata *“Educazione alla legalità. Prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo e supporto all’USR per il Veneto relativamente ad eventuale contenzioso derivante dalla tematica. Diritto allo Studio e Politiche giovanili. Cittadinanza attiva. Coordinamento CPS e Forags. Valorizzazione della cultura artistica, musicale e della ricerca storica legata al territorio”* (**doc. 14**).

La dott.ssa Capuzzo, invece, domandava di competere per l’area tematica 3 denominata *“Promozione di iniziative rivolte alla divulgazione di sani stili di vita, con particolare riferimento all’alimentazione, all’attività motoria, allo sport ed alla sicurezza stradale”* (**doc. 15**).

Entrambe, avendo la residenza nel territorio veronese, ambivano ad incardinarsi, nella rispettiva area tematica di competenza, presso la sede di Verona.

8) All’esito delle preselezioni, le odierne ricorrenti accedevano al colloquio orale. La composizione delle Commissioni veniva più volte modificata (cfr. docc. 5-6-7-8) e il colloquio si svolgeva, almeno per quanto riguarda le posizioni di cui all’area tematica 3, in forma forzatamente riservata, senza che fosse dato modo ad alcuno di accedere per assistervi.

9) Prima dell'approvazione della graduatoria finale, interveniva la pubblicazione della nota del MIUR prot. 15260 del 18/05/2018 avente ad oggetto “*Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2018/2019*”, con la quale, in linea con quanto previsto per l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero prescriveva che gli “*Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente – in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati – i docenti destinatari dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando*”.

La nota in parola, dunque, confermava la convinzione delle odierne ricorrenti, secondo la quale la procedura selettiva in parola non dovesse essere attivata, o meglio dovesse essere attivata solo per l'individuazione di docenti a fronte di “*cessazioni o scadenza dei progetti attivati*”.

10) Nonostante ciò, con decreto prot. 10468 dd. 24/05/2018 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, approvava la graduatoria, articolata per ciascuna area tematica, di coloro che risultavano aver superato con esito positivo la valutazione orale. Le odierne ricorrenti, così si classificavano:

- la dott.ssa Tiberio, nella propria area di competenza (area tematica 2), a fronte di un punteggio pari ad 80, alla posizione n. 16, non utile per scegliere la sede di Verona;
- la dott.ssa Capuzzo, nella propria area di competenza (area tematica 3), a fronte di un punteggio pari a 63 punti, alla posizione n. 8, anch'essa non utile per scegliere la sede di Verona (cfr. doc. 2).

11) Colte dallo stupore, e incapaci di spiegarsi un risultato così deludente, le odierne ricorrenti si rivolgevano al sottoscritto avvocato il quale, nel loro interesse, da un lato, chiedeva immediatamente di poter accedere agli atti ed aver copia di tutta la documentazione relativa alla procedura selettiva, e, dall'altro, considerandoli affetti da

una pluralità di vizi (*vedi infra*), invitava l'Amministrazione ad annullare in via di autotutela tutti gli atti di gara (**docc. 16-17-18**).

12) L'Amministrazione non dava alcun riscontro alle istanze summenzionate e, anzi, inoltrava alle interessate le seguenti proposte:

- per la dott.ssa Tiberio, in data 11/06/2018, la possibilità di scegliere, tra le sedi rimaste vacanti, l'incarico per aree diverse rispetto a quella dalla stessa indicata nella propria domanda (cfr. doc. 10);
- per la dott.ssa Capuzzo, in data 04/06/2018, la possibilità di scegliere, tra le sedi di Padova, Venezia e Vicenza, l'incarico per l'area tematica 3, oltretutto per l'area per la quale aveva concorso (cfr. doc. 11).

13) La dott.ssa Tiberio rifiutava qualsiasi proposta (**doc. 19**). La dott.ssa Capuzzo accettava la sede di Vicenza riservandosi la possibilità di contestare gli atti di gara dinanzi l'autorità giudiziaria (**doc. 20**). Entrambe, sempre per il tramite del sottoscritto avvocato, rammentavano all'Amministrazione l'inerzia serbata e chiedevano nuovamente di esprimersi in merito all'annullamento degli atti di gara, non ottenendo, però, alcuna risposta.

14) Tutti gli atti della procedura selettiva in parola, a partire dall'Avviso del 20/04 fino alla graduatoria del 24/05, passando – all'occorrenza – per gli atti di modifica della composizione delle Commissioni, sono frutto di un iter procedimentale gravemente viziato che li rende ingiusti e illegittimi. In ragione di ciò, al fine di ottenerne l'annullamento, le dott.sse Tiberio e Capuzzo, convinte della circostanza che tale procedura non dovesse nemmeno essere attivata, si sono determinate a proporre il presente ricorso giurisdizionale.

## **DIRITTO**

1) **IN VIA PRINCIPALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 65 DELLA LEGGE 107/2015; VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

**RICERCA PROT. 15260 DEL 18/05/2018, PROT. 19450 DEL 28/06/2017 E  
PROT. N. 15352 DEL 17/06/2016.**

Prima di elencare ed analizzare i motivi che, a sommosso avviso dello scrivente, rendono intrinsecamente viziata la procedura selettiva di cui all'Avviso del 20/04 prot. 7431 dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto, è necessario evidenziare che il contesto normativo nel quale tale procedura si inserisce, non ne consentiva nemmeno l'attivazione.

Detto altrimenti, l'operato dell'Amministrazione è illegittimo perché, in via principale, l'Amministrazione non era legittimata ad attivare alcuna selezione (a meno che tale selezione non fosse volta ad individuare docenti per quelle posizioni restate, per l'anno scolastico 2018/2019, vacanti.)

Le indicazioni del Ministero, infatti, sono inequivocabili. La nota prot. 15260 del 18/05/2018, in linea con quanto previsto dalla nota, avente il medesimo oggetto, dell'anno precedente (prot. 19450 del 28/06/2017), forniva quale indicazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65 l. 107/2015, **la conferma di coloro che già precedentemente erano destinatari della gestione di progetti nazionali, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica:** *“Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente – in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati – i docenti destinatari dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando”*.

Il concetto di *“organico triennale dell'autonomia scolastica”* è proprio della legge 107/2015, la c.d. buona scuola, la quale prevede il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che definisce il fabbisogno, per le Istituzioni scolastiche, di risorse umane e materiali per un triennio. Conseguentemente, per la prima volta, il Decreto Interministeriale n. 11729 del 29/04/2016 sugli organici 2016/2017 ha previsto l'organico dell'autonomia triennale per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19,

costituito da posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'Offerta Formativa in virtù dei commi dal 63 al 69 della legge 107/2015.

In ragione di ciò, per l'anno scolastico 2017/18, il MIUR con il MEF e la Funzione Pubblica, non hanno emanato il consueto Decreto Interministeriale riguardante le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali. E altrettanto (non) avverrà anche per l'anno scolastico 2018/19.

Sulla base di quanto suesposto, resta, dunque, tutto cristallizzato, con la conseguenza che gli organici regionali, determinati per l'anno scolastico 2016/17, sono rimasti validi per l'anno scolastico 2017/18 e validi devono rimanere anche per l'anno scolastico 2018/19.

L'Ufficio Scolastico Veneto, per l'anno scolastico 2017/2018, si è correttamente adeguato all'indirizzo sopra espresso, provvedendo a confermare (laddove vi fosse la disponibilità del docente) le posizioni dell'anno precedente.

In questo senso, come riportato nella parte in fatto, la dott.ssa Capuzzo Angela, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo livello, veniva confermata – senza previa procedura selettiva – responsabile, presso la sede di Verona, per l'anno 2017/2018, del progetto ex art. 1 comma 65 delle 107/2015 avente ad oggetto *“Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'attività motoria e allo sport”*, con incarico di carattere regionale conferito in forza del decreto dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto prot. 14074 del 31 agosto 2017 (cfr. doc. 12).

Ed anche la dott.ssa Tiberio Anna Lisa, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo livello, veniva confermata – senza previa procedura selettiva – responsabile, presso la sede di Verona per l'anno 2017/2018, del progetto ex art. 1 comma 65 delle 107/2015, avente ad oggetto: *“l'attività di Referente della Consulta Provinciale degli Studenti di Verona, per il coordinamento della Rete Provinciale di Scuole, il progetto “Cittadinanza e Costituzione”, i rapporti con le*

*Forze Armate e di Pubblica Sicurezza, l'Educazione Stradale*”, con incarico di carattere provinciale conferito in forza del decreto dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto – Ufficio VII – Ambito Territoriale Verona prot. 8868 del 04 settembre 2017 (poi sostituito dal decreto prot. 9165 del 12-09-2017 ) (cfr. doc. 13).

Dall'organigramma dell'Ambito Territoriale della Provincia di Verona del 18 aprile 2018, si evincono chiaramente le posizioni ricoperte dalle odierne ricorrenti (**doc. 22**). Ciò posto, non si comprendono i motivi per i quali, invece, per l'anno scolastico 2018/2019, l'Ufficio Scolastico Veneto abbia deciso di attivare la procedura selettiva in questa sede contestata.

L'Amministrazione, infatti, per correttamente operare, avrebbe dovuto agire alla stregua dell'anno scolastico 2017/2018, ovverosia avrebbe dovuto confermare, laddove vi fosse stata la disponibilità dei docenti interessati, le posizioni dell'anno precedente ed attivare la selezione solo per le posizioni vacanti.

L'anno scolastico 2018/2019, infatti, come sopra chiaramente spiegato, è l'ultimo anno rientrante nel concetto di “organico triennale dell'autonomia scolastica” di cui alla legge 107/2015.

\*\*\*

A corroborare la tesi sopra esposta, si aggiunga quanto segue.

Le note ministeriali sopracitate (prot. 15260 del 18/05/2018, e prot. 19450 del 28/06/2017), sono state precedute dalla nota a firma ministro Giannini n. 15352 del 17/06/2016, la prima che fornisce indicazioni operative riguardo all'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65 (cfr. doc. 3).

Ebbene, un'attenta lettura della nota in parola, fa emergere chiaramente l'organizzazione triennale delle dotazioni: “**L'assegnazione sarà triennale** salvo motivata revoca del corrispondente incarico da parte della stessa Amministrazione. La sede di servizio sarà presso gli stessi servizi regionali, comprese le articolazioni territoriali degli stessi, o presso l'amministrazione centrale” (pagina 2, riga 4). ... “Il

comma 65 art. 1 della legge 107/15 ha introdotto tra l'altro la possibilità di attivare progetti di valore nazionale nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi e a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa. **Per l'attuazione di detti progetti nazionali è destinato un contingente triennale** per un massimo di 732 unità di personale che verrà ripartito tra gli Uffici scolastici regionali con apposito *DECRETO MINISTERIALE*" (Pagina 4, punto C) PROGETTI NAZIONALI).

Anche alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che non vi fossero gli estremi per indire una procedura concorsuale per l'anno scolastico 2018/2019 essendo tale anno il terzo del triennio individuato dalla nota 15352 del 17/06/2016. L'Amministrazione, come già fatto per l'anno scolastico 2017/2018, avrebbe dovuto semplicemente confermare (laddove ci fosse stata la disponibilità del docente), le posizioni dell'anno precedente, attivando una selezione solo nell'ipotesi di posti vacanti.

Da quanto consta, nessun Ufficio scolastico regionale ha adottato una procedura selettiva per la totalità delle posizioni di cui all'art. 1 comma 65 l.107/2015.

Le selezioni effettuato, hanno riguardo solo ed esclusivamente le posizioni rimaste vacanti.

È quanto ha posto in essere, ad esempio, l'Ufficio Scolastico della Regione Liguria con l'Avviso 7619 del 2 agosto 2017 attraverso il quale, ha dato atto "**della disponibilità alla riconferma da parte di n. 19 docenti già assegnati su Progetti Nazionali durante l'anno scolastico 2016/2017 presso questo Ufficio Scolastico Regionale**" e, contestualmente, ha indetto "**la procedura di selezione di n. 1 (una) unità di personale docente da collocare in posizione di comando per l'anno scolastico 2017/18 sui Progetti Nazionali, per la seguente area di attività: supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione della legge n. 107/2015**" (doc. 23).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la procedura selettiva in parola non dovesse attivata e che, dunque, vada in questa sede annullata con conseguente accertamento del diritto delle odierne ricorrenti ad essere confermate negli incarichi ricoperti nell'anno scolastico 2017/2018.

§§§ §§§ §§§

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'Ufficio Scolastico Veneto abbia legittimamente attivato la procedura selettiva per l'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65, la medesima, ad avviso della presente difesa, è da considerare affetta da una molteplicità di vizi, tra i quali:

2) **VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA DI CUI AL D. LGS. 165/2001.**

La procedura adottata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la selezione dei docenti di cui all'Avviso del 20/04/2018, è così sintetizzabile:

- a) **Una preselezione:** *“Nella fase di preselezione saranno valutati i titoli culturali, scientifici e professionali di cui all'allegato 2, che devono raggiungere la soglia minima di 12 punti”* per poi aggiungere all'art. 6 che *“Sono ammessi al colloquio solo coloro che, nella valutazione della domanda di ammissione, ottengano complessivamente un punteggio non inferiore a 12 (dodici) punti. Il punteggio della preselezione non si somma con quello del colloquio”*.
- b) **Un colloquio orale:** *“Il colloquio è finalizzato a verificare le motivazioni, le capacità relazionali e il possesso di competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione, a cura della Commissione, anche con riferimento ad esperienze pregresse del candidato”* (art. 7). Specificando poi che il massimo dei 100 punti attribuibili con il colloquio in questione (ovverosia la totalità dei punti in palio), era così ripartito:

- fino a 10 punti per *Competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale, di comunicazione e di promozione, idonee ad implementare le funzioni proprie dell'USR;*
- fino a 20 punti per *Approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento all'autonomia, alle riforme ordinamentali;*
- fino a 50 punti per *Capacità di espletare autonomamente procedimenti amministrativi connessi alla tematica prescelta, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell'ambito di un'organizzazione amministrativa, desumibile dalle esperienze pregresse;*
- fino a 10 punti per *Motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione con funzioni di coordinamento / raccordo / documentazione, in applicazione di norme e contratti;*
- fino a 10 punti per *Competenze informatiche certificate o dimostrate nel corso del colloquio.*

**Da quanto sopra si ricava che la procedura selettiva si sia basata unicamente su di un colloquio orale, lasciando quindi alla mera discrezionalità della Commissione la predisposizione della graduatoria definitiva.**

Quest'ultima, dunque, risulta non essere ancorata ad una valutazione oggettiva (che ci sarebbe stata se l'attribuzione del punteggio di gara avesse preso in esame anche i titoli curriculari), ma si fonda unicamente su di una valutazione soggettiva che, in quanto tale, non può garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza a cui ogni Amministrazione dovrebbe conformarsi.

È evidente la violazione dei supremi principi di cui all'art. 97 della Costituzione italiana: l'eccessiva discrezionalità attribuita alla Commissione, che, sulla base di una semplice valutazione soggettiva attribuisce la totalità del punteggio di gara, rappresenta una palese violazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza.

Questa difesa ritiene che la procedura selettiva in parola dovesse necessariamente tenere in considerazione anche i titoli curriculari. Se così fosse stato, la valutazione

dell'Amministrazione sarebbe stata più equilibrata e in linea con i canoni sopra prescritti.

L'art. 97 della Costituzione, infatti, è rivolto essenzialmente:

- ad assicurare l'imparzialità dell'operato dei pubblici agenti attraverso la drastica limitazione della possibilità di ricorrere a meccanismi di favoritismi nell'individuazione del prescelto;
- a garantire una rigorosa selezione del personale più adatto all'espletamento di determinate funzioni, attuando così il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nel pubblico impiego, seppur privatizzato, le procedure di selezione del personale, nonché l'attribuzione di specifici incarichi, per essere in linea con quanto previsto, in termini generali, dal D. Lgs. 165/2001, debbono tener conto, da un lato, della necessità di individuare il personale adeguato da inserire in una data struttura (con tutti i connessi profili di verifica della specifica professionalità richiesta) e, dall'altro, il rispetto dell'imparzialità e della trasparenza, "pilastri" fondanti l'intera organizzazione pubblica, e finalizzati a rendere la medesima "aperta" e democratica, in quanto agli uffici pubblici, fermo restando la verifica tecnica delle conoscenze richieste, devono accedere soggetti la cui selezione deve necessariamente essere scevra dal qualunque vizio. Per garantire il rispetto di tali principi, l'Amministrazione è tenuta ad adottare una serie di accortezze che ancorino la selezione, non solo a valutazioni soggettive, ma anche a valutazioni obiettive che sfuggono a qualsiasi tipo di discrezionalità.

**E nel caso di specie, ciò sarebbe stato garantito con la previsione, tra i criteri di valutazione, dell'esame dei titoli curriculari: infatti, se parte dei punti (dei 100 totali) fosse stata attribuita sulla base di un'analisi oggettiva dei curricula dei concorrenti (attribuendo un certo numero di punti, a fronte, ad esempio, del conseguimento di un dato titolo, piuttosto che dello svolgimento di una certa**

**esperienza professionale), la valutazione del singolo candidato sarebbe stata conforme ai principi summenzionati, prescritti dall'ordinamento.**

\*\*\*

La procedura selettiva per l'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65, come fatto presente nel primo motivo di censura, non era necessaria.

Alcuni Uffici Scolastici regionali, come sopra detto, l'hanno adottata, conformemente a quanto stabilito dalle circolari ministeriali, al fine di individuare i docenti per le posizioni rimaste vacanti.

Ebbene, tali Uffici scolastici hanno dotato la procedura selettiva in parola di accortezze tali da garantire un giudizio obiettivo.

Ciò posto, l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, emerge chiaramente – in primo luogo perché nessuna procedura selettiva doveva essere adottata se non per i posti vacanti e, in secondo luogo, perché, anche laddove si dovesse ritenere che tale selezione dovesse essere attivata, il confronto con le modalità di selezione adottate dagli altri Uffici Scolastici (per i posti vacanti) segna una palese disparità.

In questa prospettiva, è bene evidenziare che, a differenza dell'Ufficio scolastico Veneto, gli altri Uffici Scolastici regionali che hanno predisposto una procedura selettiva per l'individuazione dei docenti da impiegare ai sensi dell'art. 1 comma 65 legge 107/2015 hanno adottato accortezze tali da garantire, per quanto possibile, un giudizio oggettivo. Tutti, dico tutti, gli Uffici Scolastici regionali hanno valutato, e valutano, i titoli curriculari, siano essi professionali, scolastici e/o culturali: taluni, addirittura, si limitano a giudicare unicamente i titoli (Ufficio Scolastico Regione Campania, **doc. 24**), talaltri li esaminano congiuntamente all'esperimento di un colloquio orale (a mero titolo esemplificativo, si vedano gli Avvisi dei seguenti Uffici Scolastici: Lombardia, Lazio, Toscana, Umbria, **doc. n. 25**).

\*\*\*

A quanto sopra, si aggiunga che l'adozione di una procedura selettiva fondata unicamente su un colloquio orale è per lo stesso Ufficio Scolastico della Regione Veneto una singolare anomalia: tale Amministrazione, infatti, è solita reclutare e/o conferire incarichi/posizioni ai docenti, in esito a procedure selettive il cui giudizio si fonda, non solo su di un colloquio orale, bensì anche sulla valutazione dei titoli posseduti dal concorrente.

In questo senso, tra i mille esempi, si pensi alla selezione volta ad individuare il Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l'USR Veneto attivata nel 2017 (prot. 6113 del 20-04-2017) attraverso la quale l'Amministrazione valutava capacità, competenze e attitudine dei concorrenti alla luce, non solo di un apposito colloquio orale (art. 6), bensì anche attraverso il vaglio dei titoli curriculari (art. 4), ponendo entrambi i criteri di valutazione sullo stesso piano (100 punti per il colloquio, 100 punti per i titoli) (**doc. 26**).

Ebbene, non è dato comprendere il motivo per il quale, la procedura qui impugnata, invece, si fondi unicamente su di un colloquio orale, a nulla rilevando i titoli dei singoli candidati.

Sulla base di quanto sopra riportato, è evidente che tutti gli atti in questa sede impugnati debbano essere considerati illegittimi.

**La procedura selettiva in parola, infatti, sconta la circostanza di non aver adeguamento garantito misure che la qualificassero conforme a principi di imparzialità e trasparenza: affidare la predisposizione della graduatoria al giudizio insindacabile e meramente discrezionale di una Commissione, sulla base di un semplice colloquio orale, prescindendo totalmente da una valutazione oggettiva dei titoli curriculari, rende l'operato dell'Ufficio Scolastico regionale viziato e, in quanto tale, annullabile.**

Qualora, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, l'Amministrazione avesse valutato anche i titoli professionali, le odierne ricorrenti si sarebbero classificate, alla

luce del loro percorso professionale e dei titoli acquisiti, in una posizione tale che avrebbe garantito loro di ricoprire l'incarico desiderato.

\*\*\* \*\*

### **3) ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLA CONTRADDITTORIETA' DEGLI ATTI IMPUGNATI.**

Un'ulteriore vizio della procedura selettiva in parola si riscontra leggendo il contenuto dell'art. 8, comma 3, dell'Avviso di gara prot. 7134 del 20/04/2018 il quale dispone che *“Si rende noto che, qualora il numero dei candidati selezionati non sia pari o superiore alla disponibilità dei posti di cui all'allegato 1 al presente Avviso, questo USRV procederà direttamente, attraverso comunicazione sul sito della sola riapertura dei termini, all'acquisizione di curricula e all'individuazione dei candidati idonei, attraverso valutazione comparativa dei curricula stessi”*.

Laddove, dunque, a seguito della selezione, non tutte le posizioni disponibili dovessero essere assegnate, l'Amministrazione si riserva di scegliere i docenti mancanti, non sulla base di un colloquio orale, bensì semplicemente attraverso una valutazione comparativa dei curricula.

Quindi: la selezione “principale” attraverso solo un colloquio orale, mentre la selezione “residuale” attraverso un confronto tra curricula.

**È evidente la contraddizione intrinseca della procedura selettiva in parola.**

La contraddittorietà, quale sintomo dell'eccesso di potere, infatti sussiste quando sia riscontrabile un contrasto fra più manifestazioni di volontà della stessa pubblica amministrazione nell'esercizio del medesimo potere: si tratta di un indice di valutazioni tra loro incompatibili, la cui diversità non risulta giustificabile in base al principio della coerenza logica.

Alla luce di ciò, la circostanza secondo cui la procedura selettiva, in maniera alquanto singolare, prescrive due diverse modalità operative per conferire i medesimi incarichi, inficia l'operato dell'Ufficio Scolastico al punto da renderlo illegittimo.

Anche alla luce di quanto appena riportato, dunque, tutti gli atti in questa sede devono essere annullati.

\*\*\* \*\*

#### **4) VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.**

Inoltre, la procedura selettiva è viziata in quanto viola il più elementare dei diritti costituzionalmente garantiti, ossia il diritto di difesa previsto all'art. 24 della Cost..

L'art. 8 dell'Avviso prot. 7431 del 20/04/2018 così dispone: *“La Commissione, acquisiti dalle Sottocommissioni gli esiti dei colloqui, compilerà e pubblicherà un elenco graduato dei candidati che hanno partecipato al colloquio per ciascuna delle aree tematiche. In tali elenchi sarà indicato unicamente il punteggio conseguito nel colloquio. In assenza di ricorsi **entro 5 giorni (sic!)** dalla pubblicazione, gli elenchi saranno considerati definitivi...”*.

È palese che il riconoscimento di un termine così breve per contestare la graduatoria finale, comprometta la regolarità delle operazioni di selezione.

**Il concorrente deve essere messo nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere: un termine così corto per poter proporre ricorso, sicuramente è inidoneo ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa.**

Peraltro, si fa presente che l'Amministrazione, in maniera alquanto sibillina, procedeva a pubblicare la graduatoria nel tardo pomeriggio di giovedì 24 maggio, necessitando le odierne ricorrenti a formulare le proprie osservazioni, per tramite dello scrivente, nel bel mezzo del weekend.

Quanto appena esposto, inoltre, è aggravato dalle circostanze che, sebbene le odierne ricorrenti abbiano formalmente contestato la graduatoria e tutti gli atti di gara (chiedendo, inoltre, copia di tutta la relativa documentazione), entro lo strettissimo termine indicato nell'Avviso, l'Amministrazione non ha mai fornito alcun riscontro, rimanendo inerte ai molteplici solleciti inoltrati dalla presente difesa.

\*\*\* \*\*

**5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA.**

Infine, tutti gli atti impugnati sono illegittimi perché i colloqui espletati per l'area tematica 3, si sono svolti in forma forzatamente riservata.

La selezione si è svolta a porte chiuse, non dando modo, a chi fosse interessato, di assistere.

È così successo che la Commissione frapponesse un diniego alla richiesta di alcuni candidati di far entrare delle persone in aula, di modo che potessero assistere al colloquio.

Sul punto, si chiama a testimoniare, in forza di rituale richiesta istruttoria di seguito formulata, la dott.ssa Antonella Zanatto, partecipante alla selezione in parola, ancorchè successivamente rinunciataria.

È evidente l'illegittimità della procedura selettiva in questione.

Tale comportamento, ha osservato il Consiglio di Stato, *“stigmatizza una palese violazione dei principi validi per tutte le procedure concorsuali, anche per quelle degli enti locali e contenute nel d.p.r. n. 487 del 1994 come modificato dal d.p.r. n. 693 del 1996 (le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione), oltre naturalmente alla violazione del generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa, normativamente fissato dalla l. n. 241 del 1990”* (**Consiglio di Stato, sentenza 4 agosto 2014 n. 4162**).

\*\*\* \*\*

Come sopra già accennato, lo scrivente, nell'interesse delle odierne ricorrenti, ha più volte chiesto all'Ufficio Scolastico Regione Veneto, copia di tutta la documentazione relativa alla procedura selettiva in parola.

In particolare, la richiesta ha ad oggetto la copia dei titoli culturali, scientifici e professionali dei candidati delle aree tematiche 2 e 3 (di interesse per le odierne

ricorrenti), nonché la copia dei verbali dei singoli colloqui orali e dei conseguenti punteggi attribuiti.

La presente difesa ha fondati motivi per ritenere che non tutti i partecipanti avessero i requisiti necessari per poter competere alla procedura selettiva in parola. In questa sede, pertanto, ci si riserva espressamente di proporre ulteriori contestazioni, anche alla luce della documentazione richiesta e, allo stato, non ancora fornita.

\*\*\* \*\*

### **RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Sussistono tutti i presupposti affinché, nella presente vertenza, venga accordata, in favore delle ricorrenti, apposita la misura cautelare.

La sussistenza del *fumus boni iuris* è facilmente ricavabile dai motivi di censura suesposti.

Ai fini del cd. *periculum in mora*, si deduce che, essendo in procinto di iniziare la fase organizzativa dell'anno scolastico 2018/2019, la mancata sospensione degli atti è causa per le ricorrenti di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re ad huc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità.

L'Ufficio Scolastico regionale, incurante di ogni contestazione mossa dalle ricorrenti, infatti, sta procedendo spedita nell'attribuzione degli incarichi di cui all'Avviso prot. 7431 del 20/04/2018, in questa sede impugnato. La definizione nel merito della presente vertenza, avverrà, con ogni probabilità, dopo l'inizio del nuovo anno scolastico, frustrando in tal modo, la legittima aspirazione delle ricorrenti. Alla luce di ciò, ad avviso della presente difesa, si rende necessario accordare la sospensione dei provvedimenti impugnati (o comunque la misura cautelare che meglio si confà al caso di specie).

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, le odierne ricorrenti, come sopra rappresentate e difese, così precisano le proprie

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso,

### **In via preliminare:**

- qualora codesto TAR ritenga opportuno e/o necessario integrare il contraddittorio, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati, nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR – Ufficio Scolastico Regione Veneto, ovvero con le modalità che ritenute più congrue;

### **In via cautelare:**

- disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati o comunque concedere la misura cautelare che appaia, secondo le circostanze, più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (quale, ad esempio, la conferma delle odierne ricorrenti, per l'anno scolastico 2018/2019, nell'incarico ricoperto nell'anno scolastico 2017/2018 ).

### **Nel merito:**

- in via principale, in accoglimento del motivo di censura formulato al punto 1), annullare gli atti impugnati e accertare il diritto delle odierni ricorrenti ad essere confermate per l'anno scolastico 2018/2019, nell'incarico ricoperto nell'anno scolastico 2017/2018;

- in via subordinata, in accoglimento dei motivi di censura formulati ai punti 2), 3), 4) e 5), annullare gli atti impugnati.

### **In via istruttoria:**

- ordinare all'Amministrazione resistente, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, l'esibizione in giudizio dei documenti elencati in narrativa (pag. 14);

- ammettere, ai sensi dell'art. 63 comma 3 c.p.a., qualora ritenuto opportuno o necessario, la testimonianza della dott.ssa Antonella Zanatto, partecipante alla selezione qui contestata, nelle forme della testimonianza scritta secondo il combinato disposto degli artt. 63 comma 3 e 257 bis c.p.c., sulle circostanze indicate nei seguenti capitoli di prova:

1. *Vero che la docente dott.ssa Antonella Zanatto ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso prot. 7431 del 20/04/2018, indetta dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, per l'area tematica 3, accedendo al colloquio orale?*

2. *Vero che la docente dott.ssa Antonella Zanatto, prima di iniziare il colloquio orale, ha chiesto alla Commissione di far entrare in aula delle persone, affinché potessero assistere allo svolgimento della prova?*

3. *Vero che la Commissione giudicatrice, investita di tale richiesta, ha frapposto un diniego, vietando alle persone succitate di entrare in aula?*

4. *Vero che i colloqui orali di cui alla selezione prescritta si sono svolti in modalità riservata, con il divieto per chiunque di assistere allo svolgimento della prova?*

**In ogni caso:**

- con vittoria di spese e compensi di lite, compreso il rimborso del contributo unificato.

**In ogni caso:**

- con espressa riserva di contestare, attraverso separato atto, la posizione dei singoli concorrenti laddove si dovesse appurare il mancato possesso dei requisiti alla partecipazione alla selezione.

Si allega:

1) Avviso del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 7134 del 20/04/2018;

- 2) Decreto del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 10468 dd. 24/05/2018;
- 3) Nota del MIUR prot. 15352 del 17/06/2016;
- 4) Nota del MIUR prot. 19450 del 28/06/2017;
- 5) Nota del MIUR prot. 15260 del 18/05/2018;
- 6) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8474 del 04 maggio 2018 di – Costituzione della Commissione per la selezione comma 65;
- 7) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8664 del 7 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65;
- 8) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8920 del 09 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65;
- 9) Decreto del MIUR prot. 8947 del 10 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65;
- 10) Nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto ricevuta attraverso mail dalla dott.ssa Tiberio in data 11/06/2018;
- 11) Nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto ricevuta attraverso mail dalla dott.ssa Capuzzo in data 04/06/2018;
- 12) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto prot. 14074 del 31 agosto 2017 con allegato la disponibilità della dott.ssa Capuzzo a ricoprire l'incarico;
- 13) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto – Ufficio VII – Ambito Territoriale Verona prot. 8868 del 04 settembre 2017 di conferma della Tiberio (poi sostituito dal decreto prot. 9165 del 12-09-2017);
- 14) Domanda di partecipazione della dott.ssa Tiberio alla selezione di cui all'Avviso prot. 7431/2018;
- 15) Domanda di partecipazione della dott.ssa Capuzzo alla selezione di cui all'Avviso prot. 7431/2018;
- 16) Istanza di accesso agli atti da parte della dott.ssa Tiberio;

- 17) Istanza di annullamento in autotutela proposta dalla dott.ssa Tiberio;
- 18) Istanza di accesso agli atti e di annullamento in autotutela proposta dalla dott.ssa Capuzzo;
- 19) Risposta della dott.ssa Tiberio alla nota del 11/06/2018;
- 20) Risposta della dott.ssa Capuzzo alla nota del 04/06/2018;
- 21) Decreto Interministeriale n. 11729 del 29/04/2016;
- 22) Organigramma dell'Ambito Territoriale della Provincia di Verona del 18 aprile 2018;
- 23) Avviso selezione docenti ex art. 1 comma 65 l. 107/15 dell'Ufficio Scolastico Regione Liguria;
- 24) Avviso selezione docenti ex art. 1 comma 65 l. 107/15 dell'Ufficio Scolastico Regione Campania;
- 25) Avvisi selezione docenti ex art. 1 comma 65 l. 107/15 dell'Ufficio Scolastico delle seguenti Regioni: a) Lombardia; b) Sicilia; c) Toscana; d) Umbria; e) Lazio;
- 26) Avviso dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto prot. 6113 del 20-04-2017 per la selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l'USR Veneto.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, lett. a) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di euro 325,00=.*

Con osservanza.

Verona, lì 14giugno 2018.

Avv. Enrico Carifi